

***Risposta n. 280***

***OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale – Art. 15, comma 1, lettera i- decies), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante, nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istante, espone il seguente quesito.

In data...l'istante ha stipulato con ALFA una Convenzione per incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico da parte dei propri dipendenti.

Tale Convenzione, in particolare, prevede per i dipendenti che ne facciano richiesta per sé e/o per i propri familiari a carico, che l'Istante provveda a farsi carico del 20% del costo totale dell'abbonamento annuale; al dipendente, fruitore dell'abbonamento annuale, spetta, invece, il pagamento della restante quota dell'80 per cento.

ALFA rilascia una ricevuta di pagamento nominativa al fruitore dell'abbonamento e in tale ricevuta viene evidenziato l'importo totale dell'abbonamento, comprensivo sia della quota effettivamente sostenuta dal dipendente, nonché fruitore dell'abbonamento (80% del costo dell'abbonamento), che della somma a carico del datore di lavoro (20% del costo dell'abbonamento).

La ricevuta di pagamento emessa dal soggetto che eroga il trasporto pubblico, unitamente al biglietto annuale nominativo, costituisce la documentazione che consente al dipendente di poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-decies), del TUIR, da

esibire anche in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Istante chiede di conoscere le modalità per certificare e rendere nota all'Agenzia delle Entrate tale detrazione, anche al fine di consentire a quest'ultima la verifica in sede di controllo dei redditi.

### **SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che sia possibile esporre nelle annotazioni della Certificazione Unica, con codice ZZ (altre annotazioni obbligatorie), l'importo della quota dell'abbonamento a carico del datore di lavoro e non assoggettata ad Irpef, unitamente ad un'attestazione da rilasciare al dipendente con tutte le informazioni utili ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

A supporto, l'istante richiama l'art. 1, comma 28, lettere a) e b), della legge di bilancio 2018.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La questione prospettata dall'Istante è strettamente collegata alle novità legislative introdotte dall'art. 1, comma 28, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha aggiunto all'art. 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la lettera *i- decies*), con la quale è prevista la detrazione del 19% dell'Irpef per *"le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro"*.

La successiva lettera b) del medesimo art. 1, comma 28, ha introdotto all'art. 51, comma 2, del TUIR, la lettera d-bis), con la quale è previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *"le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12"*.

La circolare n. 5 del 29 marzo 2018 (premi di risultato e welfare aziendale) ha fornito chiarimenti sulla disposizione citata (lettera d-bis), precisando, al paragrafo 3.3, che l'esclusione dal reddito, prevista per il servizio di "trasporto collettivo" dalla precedente lett. d) del medesimo art. 51, comma 2, del TUIR, è stata estesa anche all'ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa.

Il medesimo paragrafo della circolare specifica, altresì, che ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l'abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti e che l'esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l'intero costo dell'abbonamento.

Per la individuazione degli abbonamenti agevolabili, la citata circolare n. 5 del 2018 richiama quanto chiarito dalla precedente circolare 7 marzo 2008, n. 19/E.

Ciò premesso, l'Istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle somme corrisposte ai lavoratori per l'acquisto degli abbonamenti; tanto, al fine di consentire eventuali controlli fiscali, nella considerazione che la quota dell'abbonamento rimasta a carico dell'Istante non possa essere detratta dal dipendente.

Al riguardo, nel presupposto che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa e dai documenti di prassi richiamati, si ritiene che l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, debba esplicitare la quota parte dell'abbonamento rimasta a suo carico (20 per cento) in sede di compilazione della Certificazione Unica, riportandola nella sezione

*"Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR"*, con il codice 40, appositamente previsto per le *“spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”* (cfr. istruzioni per la compilazione della certificazione unica 2019, pag. 40).

La quota parte dell’abbonamento a carico del lavoratore (80 per cento) dovrà, invece, essere riconosciuta, quale onere detraibile, direttamente dal datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, e riportata nella sezione *“oneri detraibili”* della Certificazione Unica, punto 342, con l’indicazione, nel punto 341, del suddetto codice 40, ai fini della detrazione IRPEF del 19 per cento.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*